DECISIONE A CONTRARRE N. 11 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA del 16.11.2026 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Oggetto: Affidamento degli incarichi professionali di patrocinio legale per 1) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nei ricorsi aventi R.G. n. 189/2026 e n. 243/2026 promossi rispettivamente da B.G. e B.N.; 2) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nei ricorsi aventi R.G. n. 179/2026 e 291/2026 promossi da S.P.; 3) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel ricorso avente R.G. n. 181/2026 promosso da R.U.; 4) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel ricorso avente R.G. n. 192/2026 promosso da B.M.- CIG BDE4CBE60D

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes S.p.A., società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi, nonché riscossione coattiva;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes S.p.A. con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028 e i relativi capitolati tecnici per riscossione (All.to A) e accertamento tributi (All.to B);

che il capitolato tecnico dell'accertamento tributi (All.to B) al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevede che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes S.p.A., in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati per la difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come concordati di volta in volta tra il Comune e il professionista, tenuto conto del valore e della complessità della causa;

che il relativo capitolato tecnico della riscossione (All.to A) all'art. 4 comma 4 "Corrispettivo del Servizio" prevede "L'eventuale contenzioso che nascerà dall'espletamento della riscossione coattiva sarà in carico all'Ufficio Legale di Aspes spa, il quale provvederà alla redazione delle memorie difensive per quanto di competenza di Aspes spa".

che il contribuente B.G., anche in qualità di erede di B.G. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso avviso di intimazione emesso da Aspes S.p.A., quale concessionaria della Riscossione per il Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. **189/2026**, e che il fratello del predetto contribuente B.N., anche in qualità di erede di

B.G. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso avviso di intimazione emesso da Aspes S.p.A., quale concessionaria della Riscossione per il Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. **243/2026**;

che il contribuente S.P. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso il preavviso di fermo emesso da Aspes S.p.A.. procedimento avente R.G. N. 179/2026 e avvero pignoramento presso terzi promosso da Aspes S.p.A. procedimento avente R.G. N. 291/2026;

che il contribuente R.U. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso avviso TARI conguaglio anno 2025 e acconto anno 2026 procedimento avente R.G. N**.** 181/2026;

che il contribuente B.M. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso avviso di intimazione emesso da Aspes S.p.A. procedimento avente R.G. N. 192/2026**;**

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 2674 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nel procedimento avente R.G. N. 181/2026, e con determinazione n. 3161 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nel procedimento avente R.G. N. 192/2026;

che è da ritenersi opportuno che Aspes S.p.A. e il Comune di Pesaro si costituiscano nei predetti procedimenti fino all'emissione delle relative sentenze in quanto gli atti oggetto di impugnazione nei predetti giudizi risultano correttamente fondati in fatto e in diritto;

che è stata accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di affidare gli incarichi all'Ufficio legale interno di Aspes stante il carico di lavoro ad esso destinato e stante il carico di contenziosi pendenti in essere;

che in ogni caso l'Ufficio Legale di Aspes puo' patrocinare solo contenziosi della stessa Società e, pertanto, è necessario affidare i patrocini a professionista del libero foro;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarichi conferiti *ad hoc* che costituiscono un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sopposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, come sancito dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso;

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU, TASI E TARI E RICOSSIONE COATTIVA;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata, si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi e ha presentato la propria offerta economica;

che il predetto Professionista è specializzato, come da curriculum vitae prodotto, in tributi degli Enti locali IMU, TASI e TARI;

che l'avv. Alberto Tasso ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

che l'avv. Alberto Tasso ha formulato offerta economica:

1) per l'assunzione per Aspes S.p.a. dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 189/2026 con un onorario proposto di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.156,96; nel procedimento avente RG N. 243/2026 con un onorario proposto di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.537,60;
2) per l'assunzione per Aspes S.p.a dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 179/2026 con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 1.268,80; nel procedimento avente RG N. 291/2026 con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 1.268,80;
3) per l'assunzione per il Comune di Pesaro dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 181/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40;
4) per l'assunzione per Aspes e per il Comune di Pesaro dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 192/2026 con un onorario proposto di 1.000,00

(mille/00) per ciascuno dei resistenti oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.537,60.

che gli onorari proposti da avv. Tasso sono conformi ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022 e dunque da ritenersi congrui in base alla legge n. 49/2023, che garantisce un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;

che l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a e 5.000 per ciascun incarico, soglia entro la quale rientrano i presenti incarichi

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. Alberto Tasso c.f. c.f. TSSLRT66D22I156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4, per la costituzione in giudizio nei ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG. N. 189/2026 promosso da B.G. per un importo di € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre cpa e iva e R.G. N. 243/2026 promosso da B.N. per un importo di € 2.000,00 (duemila/00) oltre cpa e iva, e RG. N. 179/2026 promosso da S.P. per un importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre cpa e iva e RG. N. 291/2026 promosso da S.P. per un importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre cpa e iva e N. 181/2026 promosso da R.U. per un importo di € 500,00 (cinquecento/00) oltre cpa e iva e N. 192/2026 promosso da B.M. per un importo di € 2.000,00 (duemila/00) oltre cpa e iva;
3. di dare atto che l'importo complessivo per i predetti patrocini dell'avv. Tasso ammonta a complessivi € 8.200,00 (ottomiladuecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);

   Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

   Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 16/11/2026

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e Riscossione CoattIva
(Dott. Laura Ricci)